



Città metropolitana  
di Venezia

### **Area Mobilità**

*Servizio Gestione e manutenzione rete stradale*

Ordinanza Dirigenziale n. 300 / 2026

Responsabile del Procedimento: FEDERICA BOSCOLO BIBI

**Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, FUORI DAI CENTRI ABITATI, LUNGO LA SP36 'MARTELLAGO - SPINEA', NEI COMUNI DI SPINEA E MARTELLAGO.**

La Dirigente

Visti:

- i. la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 67;
- iii. gli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità;

Premesso che il collaboratore addetto all'istruttoria del presente atto è Luigi Tenani dell'Area Mobilità, Servizio Gestione e manutenzione rete stradale;

Considerato che:

- il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono al controllo tecnico

dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al fine di prevenire alcune situazioni di pericolo, data la sezione stradale;

Visto:

- i tratti della SP36 “Martellago – Spinea” posti fuori dai centri abitati, indicati nelle planimetrie allegate:
  - I. dal km 0+000 al km 1+455, in Comune di Spinea: tratto compreso tra la rotatoria 13 all'intersezione con la SP32 “Miranese” e la rotatoria 21 all'intersezione con Via Zigaraga e Via Rossignago;
  - II. dal km 1+455 al km 1+830, in Comune di Spinea: tratto compreso tra la rotatoria 21 e la rotatoria 22 all'intersezione con la SP36dir;
  - III. dal km 1+830 al km 2+080, in Comune di Spinea: tratto compreso tra la rotatoria 22 e il centro abitato di Maerne;
  - IV. dal km 3+175 al km 4+040, in Comune di Martellago: tratto delimitato dal centro abitato di Maerne;
  - V. dal km 4+365 al km 4+650, in Comune di Martellago: tratto compreso tra il centro abitato di Maerne e la rotatoria 26 al limitare del centro abitato di Martellago;
- l' art. 142 comma 2, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che consente agli enti proprietari della strada di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1 dello stesso D.lgs, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi;

Valutato che le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche della SP36 “Martellago – Spinea” nei tratti sopra descritti non consentono un limite di velocità superiore ai 50 km/h (tratti I, III, IV, V) e ai 70 km/h (tratto II), secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 30.04.1922 n. 285;

Recepito il parere espresso dal Comune di Spinea, acquisito al protocollo n. 25662 del 20/04/2026;

Acquisito per silenzio-assenso il parere positivo del Comune di Martellago, a seguito di richiesta al protocollo n. 23560 del 10/04/2026;

Ravvisato che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere ad una revisione dei provvedimenti già adottati per limitare la velocità lungo la SP36 “Martellago – Spinea” fuori dai centri abitati;

## **ORDINA**

- 1) l'istituzione dei seguenti limiti di velocità, in entrambi i sensi di marcia, lungo la SP36 “Martellago –

Spinea” fuori dai centri abitati:

- I. limite di velocità di 50 km/h con contestuale divieto di sorpasso dal km 0+000 al km 1+455, in Comune di Spinea;
  - II. limite di velocità di 70 km/h con contestuale divieto di sorpasso dal km 1+455 al km 1+830, in Comune di Spinea;
  - III. limite di velocità di 50 km/h con contestuale divieto di sorpasso dal km 1+830 al km 2+080, in Comune di Spinea;
  - IV. limite di velocità di 50 km/h con contestuale divieto di sorpasso dal km 3+175 al km 4+040, in Comune di Martellago;
  - V. limite di velocità di 50 km/h dal km 4+365 al km 4+650, in Comune di Martellago;
- 2) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
  - 3) che la presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima, lungo la SP36 “Martellago – Spinea” fuori dai centri abitati;
  - 4) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente atto, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
  - 5) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Spinea e Martellago;
  - 6) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
  - 7) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente  
*Alberta Parolin*  
 atto firmato digitalmente

